

Accordo di Programma per l'attuazione del progetto "NUOVA PISTA CICLABILE "PINEROLO – VALLI OLIMPICHE"

PREMESSO che:

- con DGR 12 – 5648 del 25.09.2017 è stato approvato il "Programma di azione annuale 2017 del Piano regionale della sicurezza stradale", con il quale è stato previsto l'avvio di un piano d'interventi per la messa in sicurezza della categoria dei ciclisti sulla rete stradale urbana ed extraurbana;
- il predetto programma individua il progetto "Percorsi ciclabili sicuri", di cui alla D.D regionale n. 3978 del 28.11.2017, che concede la possibilità agli Enti Locali di compiere degli interventi mirati tramite la richiesta di contributi regionali;
- i contributi regionali sono ottenibili dagli Enti interessati con una appropriata manifestazione di interesse;
- tra gli interventi finanziati vi sono:
 - la realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali di interesse regionale;
 - la realizzazione di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali di carattere sovra comunale;
- la Regione Piemonte ha, pertanto, pubblicato il bando per l'accesso ai finanziamenti previsti per il progetto "Percorsi ciclabili sicuri";

CONSIDERATO che i percorsi oggetto del bando:

- devono possedere delle precise caratteristiche tecnico-funzionali che la Regione Piemonte ha provveduto a dettagliare;
- devono essere finalizzati alla messa in sicurezza degli utenti - ciclisti;
- devono essere progettati secondo il "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili";
- possono includere delle strutture di corredo delineate dal bando regionale;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 9 del 11/01/2018 con cui la Giunta dell'Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca ha approvato la bozza di convenzione per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del complesso degli interventi necessari alla realizzazione di un percorso ciclabile lungo la valle Chisone fino a Perosa Argentina;
- la deliberazione n. 28 del 20/03/2018 della Giunta dell'Unione Montana con cui l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca insieme ai Comuni di Pinasca, Pinerolo, Porte e Villar Perosa intendono procedere ad interventi significativi nell'ambito della sicurezza stradale nonché turistico-ambientale, promuovendo una pista ciclabile che colleghi il Comune di Pinerolo al territorio delle Valli Chisone e Germanasca (cosiddette "Valli Olimpiche"), partecipando al bando di cui sopra;

DATO ATTO che:

- con la determinazione dirigenziale regionale n. 2141 del 17.07.2018 è stata approvata la graduatoria degli interventi da ammettere a cofinanziamento regionale, nel quale la proposta "Nuova pista ciclabile "Pinerolo - Valli Olimpiche" – Primo lotto funzionale "Pinasca - Pinerolo - Porte – Villar Perosa" presentata dal Proponente (Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca) è risultata ammissibile a cofinanziamento per un importo di €. 1.410.000,00;
- con la deliberazione n. 65 del 26/07/2018 la Giunta dell'Unione Montana ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), denominata "Regione", in persona del Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica e l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca (C.F. 94571810012) quale "Proponente" e capofila del Raggruppamento con i Comuni di Pinasca, Pinerolo, Porte e Villar Perosa, per il cofinanziamento del progetto Nuova pista ciclabile "Pinerolo-

Valli Olimpiche” – Primo lotto funzionale “Pinasca - Pinerolo - Porte – Villar Perosa”, secondo le modalità espresse nel bando di cui sopra con la relativa spesa:

INTERVENTO OGGETTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:	
PISTA CICLABILE PINEROLO-VALLI OLIMPICHE – Stima di massima dei costi:	
Lavori	Importo Lavori
- Lavori a corpo	€ 1.602.769,67
- Oneri per la sicurezza inerenti i lavori	€ 49.570,20
- Lavori a base d'asta	€ 1.652.339,87
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 30.000,00
- Acquisizione od espropriazione di aree	€ 50.000,00
- Spese tecniche relative a rilievi plano-altimetrici; progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, frazionamenti e procedure esprop; Direzione Lavori, compresi contributi integrativi casse di previdenza	€ 132.187,19
- Accantonamenti per fondo di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 (accordo bonario – 5%)	€ 82.616,99
- Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00
- IVA (22% su lavori e somme a disposizione)	€ 399.855,95
Totale Somme a disposizione	€ 697.660,13

Totale	€ 2.350.000 ,00 (*)
RIPARTIZIONE COSTO TRA ENTI:	
<i>Comune di Pinerolo</i>	<i>289.416,00 (12,32 % su costo tot)</i>
<i>Comune di Porte</i>	<i>233.982,00 (9,96 % su costo tot)</i>
<i>Comune di Villar Perosa</i>	<i>266.148,00 (11,32 % su costo tot)</i>
<i>Comune di Pinasca</i>	<i>150.454,00 (6,40 % su costo tot)</i>
Totale	Importo quota di cofinanziamento € 940.000,00 (40% su costo tot) - € 940.000,00
Importo a carico della Regione	Importo quota di cofinanziamento (60% su costo tot) - € 1.410.000,00

VISTO che:

1. l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" prevede, per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, la conclusione di un Accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
2. in attuazione del disposto sopra citato, i Comuni concordano di sottoscrivere apposito Accordo di programma per la realizzazione degli interventi richiamati in premessa, in quanto strumento più idoneo per disciplinare i diversi rapporti/obblighi tra di loro e le modalità di attuazione delle opere;
3. l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca con deliberazione di Consiglio Comunale n. del.....ha, oltre al resto, approvato lo schema del presente Accordo di Programma;
4. il Comune di Pinasca, con deliberazione di Consiglio Comunale n. del ha, oltre al resto, approvato lo schema del presente Accordo di Programma;
5. il Comune di Pinerolo con deliberazione di Consiglio Comunale n. del ha, oltre al resto, approvato lo schema del presente Accordo di Programma;
6. il Comune di Porte con deliberazione di Consiglio Comunale n. del ha, oltre al resto, approvato lo schema del presente Accordo di Programma;
7. il Comune di Villar Perosa con deliberazione di Consiglio Comunale n. del ha, oltre al resto, approvato lo schema del presente Accordo di Programma.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

fra le Amministrazioni interessate si conviene e si sottoscrive il seguente **Accordo di Programma:**

ART. 1 – PREMESSE.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è

redatto con le modalità e con gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

L'Accordo di Programma ha come oggetto la definizione delle procedure, dei costi e delle modalità per la realizzazione e gestione della seguente opera pubblica:

- Realizzazione del progetto "NUOVA PISTA CICLABILE "PINEROLO - VALLI OLIMPICHE" con la relativa spesa riportata nello schema di cui sopra;

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE CAPOFILA DELL'INTERVENTO.

Per l'intervento di cui all'articolo precedente, l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca è considerata quale "Proponente" e capofila del Raggruppamento con i Comuni di Pinasca, Pinerolo, Porte e Villar Perosa;

ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le parti danno atto che il Responsabile del Procedimento, ex art 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dott. Burrello Giuseppe, ratificando e dichiarando valido, sin d'ora, il suo operato.

ART. 5 - CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO.

L'onere complessivo per la realizzazione della proposta di intervento è stato determinato dal Proponente in Euro 2.350.000,00.

L'importo di Euro 1.410.000,00 è assicurato dal contributo regionale, dalla determinazione dirigenziale n. 2141 del 17.07.2018 (conformemente ai massimali stabiliti nel Bando).

La differenza tra l'onere complessivo della proposta d'intervento e il contributo regionale è finanziata direttamente dal Proponente che si farà carico, mediante stipulazione di un mutuo, dell'anticipo delle somme integranti le spese a carico degli Enti partecipanti al progetto, ad eccezione di Pinerolo, che provvederà autonomamente a coprire la spesa di sua competenza, per un totale di € 650.584.

- € 150.454 per il Comune di Pinasca;
- € 233.982 per il Comune di Porte
- € 266.148 per il Comune di Villar Perosa.

I Comuni di Pinasca, Porte e Villar Perosa presteranno garanzia sussidiaria all'Unione per la contrazione del mutuo e rimborseranno l'ammortamento del mutuo medesimo con le seguenti percentuali:

- Comune di Pinasca 23,13%
- Comune di Porte 35,96%
- Comune di Villar Perosa 40,91%

Il Comune di Pinerolo verserà il suo finanziamento di € 289.416 direttamente ed in unica soluzione all'Unione Montana.

Il Proponente si impegna a realizzare l'intervento secondo le seguenti tempistiche:

- Redazione e approvazione del progetto definitivo entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Unione Montana per il cofinanziamento del progetto di nuova pista ciclabile di cui sopra;

- consegna dei lavori entro 15 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione;

- fine dei lavori entro 27 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione;

- collaudo e rendicontazione finale entro 33 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione;

- trasmissione entro 30 giorni dall'aggiudicazione dei lavori, del quadro economico al netto del ribasso di gara, al fine di consentire la rideterminazione delle rate di cofinanziamento regionale.

Proroghe ai termini di cui sopra potranno essere concessi in casi eccezionali e motivati.

La liquidazione delle risorse regionali avverrà con le seguenti modalità:

- 1 rata, pari al 50% dell'importo del cofinanziamento regionale, sarà liquidata a seguito della sottoscrizione della Convenzione;
- 2 rata, pari al 20% dell'importo del cofinanziamento regionale, rideterminato a seguito del ribasso

d'asta, al raggiungimento del 30% dell'importo lavori;

- 3 rata, pari al 20% dell'importo del cofinanziamento regionale, rideterminato a seguito del ribasso d'asta, al raggiungimento del 50% dell'importo lavori;

- 4 rata a saldo sarà liquidata a seguito della trasmissione del Collaudo/ Certificato di regolare esecuzione, del quadro economico finale approvato e della relazione a firma del R.U.P. contenente la rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento. Il Proponente dovrà trasmettere entro 30 giorni dall'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico al netto del ribasso di gara, al fine di consentire la rideterminazione delle rate di cofinanziamento regionale.

Qualora a consuntivo il contributo regionale liquidato risultasse eccedente la quota massimale, la Regione Piemonte procederà alla rideterminazione e al recupero delle eventuali somme in economia.

La liquidazione del cofinanziamento regionale avverrà compatibilmente con le risorse disponibili a Bilancio regionale.

Nel corso del procedimento non potrà essere modificato il Proponente. Inoltre non potrà essere modificato il progetto condiviso con la Regione Piemonte, se non comunicato preventivamente e motivatamente alla Regione. Il dirigente regionale competente per materia provvederà all'eventuale accoglimento delle richieste di variazioni al progetto previa istruttoria positiva.

Qualora le variazioni ammesse dovessero comportare maggiori oneri, questi saranno ad esclusivo carico del Proponente.

Sarà facoltà dell'Amministrazione regionale consentire l'utilizzo di eventuali economie conseguenti a minori spese (varianti di progetto, ribassi di gara, ecc.) qualora vengano utilizzate per ampliare o rafforzare l'intervento stesso. Fermi restando gli obiettivi e i contenuti generali della proposta ammessa a cofinanziamento, il Proponente dovrà richiedere preventivamente apposito nulla osta al Settore competente della Regione Piemonte, allegando l'opportuna documentazione tecnica e amministrativa.

Qualora l'attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità indicati nella proposta ammessa al cofinanziamento, la Regione fissa un termine entro il quale l'assegnatario del contributo deve eliminare le cause di tali difformità. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione si riserva la facoltà di revocare il cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine.

La revoca del cofinanziamento regionale comporta l'obbligo per l'Amministrazione assegnataria di restituire alla Regione Piemonte gli importi corrisposti, con la maggiorazione degli interessi legali.

Il Proponente dovrà compilare e trasmettere alla Regione ogni quattro mesi durante la realizzazione dell'intervento, la "Scheda di monitoraggio", allegata alla predetta Convenzione.

L'Ente Proponente si impegna, nel corso dei lavori, a collaborare con la Regione Piemonte per l'inserimento nella banca dati cartografica regionale dell'intera rete ciclabile di competenza, che dovrà essere trasmessa su supporto informatico, in formato shape file, entro la fine dei lavori del progetto ammesso a cofinanziamento.

L'Ente Proponente si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione relativa al progetto ammesso a cofinanziamento regionale e a consentire il sopralluogo degli interventi.

Qualora necessario le spese di registrazione della presente convenzione sono a completo carico e cura dell'Amministrazione proponente.

ART. 6 - COMPETENZE DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

Con il presente accordo, gli Enti si impegnano a provvedere agli adempimenti necessari alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2 secondo le disposizioni che seguono:

L'Ente capofila provvede, in particolare, nel rispetto della tempistica prevista nel precedente articolo e del cronoprogramma:

- alla previsione dell'intervento nel bilancio dell'esercizio finanziario 2018 e all'inserimento

dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020;

- al conferimento dell'incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed ogni altro ulteriore incarico tecnico connesso all'attuazione del progetto;
- alla predisposizione e approvazione dei progetti e agli ulteriori adempimenti fino all'adozione della dichiarazione di pubblica utilità degli interventi;
- al perfezionamento dei procedimenti per l'individuazione dell'impresa esecutrice degli interventi;
- al coordinamento delle fasi di realizzazione dell'intervento, mediante il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 4 del presente Accordo;

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Unione Capofila per ritardi ascrivibili alla mancata erogazione delle risorse.

Gli Enti sottoscrittori si impegnano ad esprimere i pareri che verranno richiesti, riguardanti l'intervento, nel rispetto dei tempi previsti nel presente accordo o indicati dall'ente capofila.

ART. 7 – PROPRIETÀ DELLE OPERE REALIZZATE ED USO COMUNE DEI SERVIZI

Relativamente alla definizione delle quote di proprietà sulle opere di cui all'art. 2 gli Enti convengono che le opere restano nella proprietà dei rispettivi Comuni secondo per la parte di intervento che ricade sul proprio territorio comunale.

ART. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE REALIZZATE.

Gli Enti convengono che le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione e di gestione sono a carico degli Enti aderenti all'Accordo e sempre con riferimento alla parte di infrastruttura che ricade sul proprio territorio.

ART. 9 - COLLEGIO DI VIGILANZA E ATTIVITA' DI CONTROLLO.

Ai sensi dell'art. 34, comma 6 del D.Lgs. n. 267/ 2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio di vigilanza composto dai Sindaci o da loro delegati e dal Presidente dell'Unione o da suo delegato:

Il collegio di vigilanza, in particolare:

- Vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
 - individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvede, ove necessario alla convocazione di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;
 - dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;
 - esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari; a tal fine il Collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica, i soggetti inadempienti a provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni;
 - propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di programma;
 - valuta le proposte di modifica dell'intervento formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente accordo di programma, propone la riapertura dello stesso;
 - trasmette almeno una volta all'anno una relazione agli Enti sullo stato di attuazione dell'accordo, con particolare riferimento alla approvazione dei progetti, alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicatrice alla esecuzione e collaudo dei lavori.
- Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il collegio può acquisire documenti ed

stipulanti l'accordo.

ART. 10 - SANZIONI PER INADEMPIMENTO.

Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei Comuni e dell'Unione provvede a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica tramite messo comunale, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
- dichiarare l'eventuale decadenza dell'accordo.

ART. 11 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA.

Il presente Accordo di programma, sottoscritto dai Sindaci e dal Presidente degli Enti partecipanti all'Accordo è concluso e produce effetti anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 del DPR 380/2001 con la sua sottoscrizione.

Le attività programmate sono vincolanti per gli Enti che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi e modi qui indicati.

La durata del presente Accordo di Programma segue la tempistica di realizzazione dell'opera pubblica oggetto di realizzazione e, comunque, non può essere inferiore ad anni 4, che decorrono dalla sottoscrizione, salvo rinnovo o risoluzione per la mancata realizzazione dell'opera.

Il presente Accordo di programma, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, si compone di sei pagine complete e fin qui della presente, e firmata in calce dalle parti.



**Il Vicepresidente dell'Unione
Montana dei Comuni delle
Valli Chisone e Germanasca**

(Marco Ventre)

Marco Ventre